



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 155

Monselice, 02-12-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione, ed in particolare nel territorio di Padova;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie centrali della Città un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale.

ATTESO che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi, anche in concomitanza della varie manifestazioni programmate;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Monselice occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

PRECISATO che la porzione di territorio prevalentemente interessata allo straordinario afflusso di persone ed gli eventi programmati è quella ricompresa nel perimetro formato dal centro storico delimitato dalle vie: Piazza San Marco (giardini compresi), Piazza Vittoria, Via Roma, Via C. Battisti, Via XXVIII aprile, Via del Santuario, Via Zanellato, via Tortorini, Vicolo Buggiani, Largo Carpanedo, Via Carboni, Piazza Mazzini, Piazza Ossicella, Vicolo delle Mura, Vicolo Branchini;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto necessario disporre, nel periodo delle festività natalizie, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nella porzione di territorio come più sopra delimitata, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali della città nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 9 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978 art. 32;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

1. è fatto sempre obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso a partire dalle ore 0.00 del 4 dicembre 2021 fino alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022, nelle seguenti vie e piazze:
 - a) Piazza San Marco (giardini compresi), Piazza Vittoria, Via Roma, Via C. Battisti, Via XXVIII aprile, Via del Santuario, Via Zanellato, via Tortorini, Vicolo Buggiani, Largo Carpanedo, Via Carboni, Piazza Mazzini, Piazza Ossicella, Vicolo delle Mura, Vicolo Branchini;
 - b) nelle aree interessate da:
 - mercati istituzionali
 - mercatini degli hobbisti
 - mercatini natalizi
 - esposizioni
 durante l'orario di svolgimento delle manifestazioni;
2. L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 1.000,00.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Abano e al Comandante Stazione Carabinieri di Monselice, al Comando della Guardia di Finanza di Este, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Monselice, è affidato il compito di farlo osservare.


Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.00 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Monselice .

Il Sindaco
Avv. Giorgia Bedin

A circular official stamp of the Comune di Monselice is partially visible, with the text "COMUNE DI MONSELICE" and "SEGRETERIA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Giorgia Bedin".